

**D.P. n. 528/GAB**

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA**

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana e in particolare l'art. 15, che detta disposizioni in materia di circoscrizioni, ordinamento e controllo degli enti locali;

**VISTO** il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i. e in particolare l'art. 145 sostituito dall'art. 14, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e integrato dall'art. 28, comma 2 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e dall'art. 2 della legge regionale 20 novembre 2014, n. 26;

**VISTA** la legge regionale n. 7 del 27 marzo 2013, recante "*Norme transitorie per l'istituzione dei liberi consorzi comunali*";

**VISTA** la legge regionale n. 8 del 24 marzo 2014, recante "*Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città Metropolitane*";

**VISTA** la legge regionale n. 15 del 4 agosto 2015, avente a oggetto "*Disposizioni in materia di Liberi Consorzi comunali e città metropolitane*" e in particolare la disposizione contenuta nell'art. 51 in forza della quale, nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, con decreti del Presidente della Regione, sono stati nominati i Commissari straordinari presso i liberi Consorzi comunali, per l'esercizio delle funzioni esercitate dalle ex province regionali;

**VISTA** la legge regionale n. 8 del 7 giugno 2019, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 27 - Parte I - dell'11 giugno 2019, Titolo II, recante "*Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta*" che, all'art. 7 "*Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta*", modifica l'art. 51 della citata l.r. 15/2015 sostituendo le parole "*e comunque non oltre il 31 luglio 2019*" con le parole "*e comunque non oltre il 31 maggio 2020*";

**VISTA** la legge regionale n. 6 del 3 marzo 2020, pubblicata nella G.U.R.S. n. 12 - Parte I - del 6 marzo 2020, con la quale è stato disposto l'ulteriore rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta;

**VISTA** la legge regionale n. 11 del 21 maggio 2020, "*Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2020*", con la quale, all'art. 2, è stata ulteriormente rinviata la data delle elezioni degli organi degli enti di area vasta;

**VISTA** la legge regionale n. 34 del 29 dicembre 2020, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 67 Parte I straordinaria del 31 dicembre 2020, con la quale è stato disposto come citato all'art. 1) il rinvio delle elezioni degli organi elettivi degli enti di area vasta;

**VISTA** la legge regionale n. 5 del 17 febbraio 2021, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 7 - Parte I - del 19 febbraio 2021, con la quale all'art. 12 è stato disposto un ulteriore rinvio delle elezioni degli organi elettivi degli enti di area vasta e prorogato il termine delle gestioni commissariali degli enti "*nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e comunque non oltre il 15 settembre 2021*";

**VISTA** la legge regionale n. 13 del 15.06.2021, pubblicata sulla G.U.R.S. n.26 - Parte I - del 18 giugno

2021, con la quale all'art. 2 è stato disposto un ulteriore rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta e prorogato il termine che cita al comma 3 c) "all'articolo 51 le parole "e comunque non oltre il 15 settembre 2021" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 gennaio 2022";

**VISTA** la l.r. n. 31 del 18 dicembre 2021, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 59 – Parte I – del 24/12/21, recante "Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di Area vasta", con la quale all'art. 1, comma 1, lett. a), è stato disposto un successivo rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta e prorogata la scadenza di cui al comma 2 dell' art. 6 ed al comma 7 dell'art 14 bis della Legge Regionale n. 15 del 4 agosto 2015, sostituendo le parole "nel turno da svolgersi nell'anno 2021" con le parole "nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2022";

**CONSIDERATO** che l'art.1, comma 1, lett. a) della suddetta legge Regionale 31 del 18 dicembre 2021, ha sostituito l'art 51 della Legge Regionale 15 del 14 agosto 2015, "Disposizioni Transitorie", disponendo che "Nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani nonché dell'approvazione di una legge di riordino della materia e comunque non oltre il 31 agosto 2022, le funzioni di presidente del libero Consorzio comunale continuano ad essere svolte da un commissario straordinario nominato ai sensi dell'art.145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963 n. 16 e successive modificazioni mentre le funzioni del consiglio del libero Consorzio comunale di cui al comma 2 dell'art. 7 bis e quelle del consiglio metropolitano di cui al comma 2 dell'art.14 bis sono svolte rispettivamente dall'Assemblea del libero Consorzio comunale e della Conferenza metropolitana, le quali assumono temporaneamente il ruolo di organi di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta";

**VISTA** la L.R. n. 16 del 10 agosto 2022 pubblicata sulla G.U.R.S n. 38 del 13 agosto 2022 con la quale è stato disposto all'art. 13, comma 43, un successivo rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta e prorogata la scadenza di cui al comma 2 dell' art. 6 ed al comma 7 dell'art 14 bis della Legge Regionale n. 15 del 4 agosto 2015, sostituendo le parole "nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2022" con le parole "nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2023";

**RITENUTO** pertanto, di dover dare esecuzione alla disposizione dell'art. 13, comma 43, della L.R. n. 16 del 10 agosto 2022 sopra citata, mediante la nomina del Commissario straordinario presso il Libero Consorzio comunale di Agrigento, cui attribuire, nelle more dell'insediamento degli organi elettivi, i poteri del Presidente dell'ente, nonché le funzioni del Consiglio non attribuite all'Assemblea dall'articolo 1, lett. b) della L.r. n. 31 del 18 dicembre 2021, e comunque "non oltre il 31 agosto 2023";

**VISTO** il D.P. n. 571/GAB del 31/08/2022 con cui, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 43, della legge regionale n. 16 del 10 agosto 2022, relativo al rinvio delle elezioni degli organi elettivi degli enti di area vasta, si è provveduto a nominare un Commissario Straordinario per la gestione del Libero Consorzio comunale di Agrigento con le funzioni di Presidente dell'Ente, nonché le funzioni di Consiglio del medesimo Ente non attribuite all'Assemblea del libero Consorzio dall'articolo 1 della L.r. n. 31 del 18 dicembre 2021, nelle more dell'insediamento degli organi e comunque non oltre il 31 dicembre 2022;

**VISTO** il D.P. n. 608/GAB del 29/12/2022 con il quale si è provveduto alla proroga al 31 marzo 2023 dell'incarico al Commissario straordinario per la gestione del Libero Consorzio comunale di Agrigento, nelle more dell'insediamento degli organi, conferito con il D.P. n. 571/GAB del 31.08.2022 sopra citato;

**RITENUTO** di dover ulteriormente prorogare al 31 agosto 2023 il termine indicato nell'articolo 1 del citato D.P. n. 608/GAB del 29/12/2022 di proroga del Commissario Straordinario per la gestione del Libero Consorzio comunale di Agrigento, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nelle more dell'insediamento degli organi;

**VISTO** il D.P. n. 610/GAB del 12/11/2018, pubblicato nel sito Internet istituzionale della Regione Siciliana, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica;

**DECRETA**

**Art. 1)** In conformità alle premesse, il termine del 31 marzo 2023, di cui all'articolo 1 del D.P. n. 608/GAB del 31/12/2022 relativo alla proroga del Commissario Straordinario per la gestione del Libero Consorzio comunale di Agrigento, è **ulteriormente prorogato al 31 agosto 2023**.

**Art. 2)** Avverso al presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni avanti al T.A.R. Sicilia – Palermo o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione.

Palermo, 30 marzo 2023

**L'Assessore  
MESSINA**

**Il Presidente  
SCHIFANI**